



Provincia di Biella

Area Tecnica

Ordinanza n. 220 del 15/12/2021

Oggetto: Adozione ed istituzione degli obblighi, divieti e limitazioni di carattere permanente, ai sensi dell'art. 6) comma 4) lett. b) del D.L.vo 30/04/1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada, lungo la SP 235 "di Azoglio", al di fuori del centro abitato

Dirigente / Responsabile P.O Graziano Patergnani

Il Responsabile

PREM ESSO CHE:

- compete all'Ente proprietario ai sensi dell'art 6 del D.L.vo 30/04/1992 n. 285, Nuovo Codice della Strada, la regolamentazione della circolazione al di fuori dei centri abitati;
- compete al Comune ai sensi dell'art 7 del D.L.vo 30/04/1992 n. 285, Nuovo Codice della Strada, la regolamentazione della circolazione nei centri abitati;
- è intendimento di questa Provincia dare seguito alla verifica della segnaletica orizzontale e verticale presente lungo i tratti stradali di competenza, in particolare per quanto attiene agli aspetti di sicurezza stradale;
- la SP 235 "di Azoglio" si estende nei Comuni di Pray Biellese e di Crevacuore ed i tratti al di fuori dei centri abitati sono compresi tra:
 - il km 0+240 ed il km 2+370;
 - il km 2+580 ed il km 3+600;
- è intendimento di questa Provincia dare seguito al riassetto della segnaletica orizzontale e verticale presente lungo le strade di competenza, in particolare per quanto attiene agli aspetti di sicurezza stradale;

VISTA la DT n. 26 del 16/01/2020 relativa all'aggiornamento della consistenza e classificazione tecnico funzionale del demanio stradale provinciale;

DATO ATTO che la SP 235 "di Azoglio" è classificata Strada locale "F" extraurbana, a carreggiata unica e corsia unica per ogni senso di marcia;

CONSIDERATO che le caratteristiche funzionali, strutturali, geometriche (carreggiata doppia/unica a doppio senso di marcia in alcuni tratti, mancanza di banchina laterale) e manutentive, differenziate lungo il suo tracciato, non consentono l'applicazione dei limiti di velocità di cui all'art. 142 del D.L.vo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

30/04/1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada pari a 90 Km/h, consentendo altresì di fissare limiti di velocità differenziati;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 6, comma 4 lettera b) del Codice della Strada approvato con D.L.vo 30/04/1992 n. 285, l'Ente proprietario della strada può, con ordinanza di cui all'art. 5 – comma 3, stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

VISTA la direttiva 16 gennaio 2013 prot. n. RU/1580 relativa alla circolazione stradale in periodo invernale ed in caso di emergenza neve;

DATO ATTO che non risultano agli atti di questa Amministrazione precedenti ordinanze permanenti adottate ai sensi dell'art. 6) comma 4) lett. b) del D.L.vo 30/04/1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada, lungo la SP 235 "di Azoglio";

VISTA l'ordinanza temporanea n. 69/2015 di divieto di transito ai velocipedi nelle gallerie di Azoglio, le caratteristiche geometriche delle gallerie che non consentono il loro attraversamento in sicurezza da parte di pedoni, velocipedi e veicoli a trazione animale;

RITENUTO OPPORTUNO, al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza agli utenti della strada, regolamentare in modo permanente la circolazione sui tratti esterni ai centri abitati della SP 235 "di Azoglio" ovvero tra:

- il km 0+240 ed il km 2+370;
- il km 2+580 ed il km 3+600;
- all'interno degli incroci a rotatoria posti tra il km 2+410 ed il Km 2+500, anche se all'interno del centro abitato di Crevacuore

mediante l'apposizione della segnaletica verticale di prescrizione di cui all'art. 39 comma 1, lettera B del D.L.vo 30/04/1992 n. 285, attraverso:

- l'istituzione del limite di velocità di 70 km/h e divieto di sorpasso tra il km 0+240 ed il km 1+700;
- l'istituzione del limite di velocità di 50 km/h e divieto di sorpasso tra il km 1+700 ed il km 2+370;
- l'istituzione del limite di velocità di 30 km/h all'interno degli incroci a rotatoria posti tra il km 2+410 ed il km 2+500;
- l'istituzione del limite di velocità di 50 km/h e divieto di sorpasso tra il km 2+580 ed il km 3+100;
- l'istituzione del divieto di transito ai pedoni, ai velocipedi ed ai veicoli a trazione animale all'interno delle gallerie "di Azoglio" ovvero tra il km 2+700 ed il km 3+100 ;
- l'istituzione del limite di velocità di 70 km/h e divieto di sorpasso tra il km 3+100 ed il km 3+600;
- l'istituzione del diritto di precedenza nei tratti esterni ai centri abitati;
- l'istituzione dell'obbligo di circolazione con pneumatici invernali o con mezzi antisdrucchiolevoli, idonei alla marcia su neve e ghiaccio, dal 15 novembre al 15 aprile per tutta l'estensione della strada;

RICHIAMATO l'art. 107 del T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 267/2000;

RICHIAMATA la direttiva 24/10/2000 del Ministero dei Lavori Pubblici (G.U. 28/12/2000) sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione;

RICHIAMATO il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 10/07/2002;

ORDINA
in via permanente
lungo la SP 235 "di Azoglio"

- l'istituzione del limite di velocità di 70 km/h e divieto di sorpasso tra il km 0+240 ed il km 1+700;
- l'istituzione del limite di velocità di 50 km/h e divieto di sorpasso tra il km 1+700 ed il km 2+370;
- l'istituzione del limite di velocità di 30 km/h all'interno degli incroci a rotatoria posti tra il km 2+410 ed il km 2+500;
- l'istituzione del limite di velocità di 50 km/h e divieto di sorpasso tra il km 2+580 ed il km 3+100;
- l'istituzione del divieto di transito ai pedoni, ai velocipedisti ed ai veicoli a trazione animale all'interno delle gallerie "di Azoglio" ovvero tra il km 2+700 ed il km 3+100 ;
- l'istituzione del limite di velocità di 70 km/h e divieto di sorpasso tra il km 3+100 ed il km 3+600;
- l'istituzione del diritto di precedenza nei tratti esterni ai centri abitati;
- l'istituzione dell'obbligo di circolazione con pneumatici invernali o con mezzi antisdrucchiolevoli, idonei alla marcia su neve e ghiaccio, dal 15 novembre al 15 aprile per tutta l'estensione della strada;
- la posa della seguente segnaletica verticale di prescrizione:

KM	LATO SINISTRO	LATO DESTRO
0+240		segnale di "limite di velocità 50 km/h" (fig. II 40 Art. 116 CdS) e "divieto di sorpasso" (fig. II 48 Art. 116 CdS); segnale "diritto di precedenza" ((fig. II 44 Art. 113 CdS); segnale di "obbligo di circolazione con pneumatici invernali o mezzi antisdrucchiolevoli idonei dal 15 novembre al 15 aprile" (all. b) DM 1580 del 16/01/2013)
1+700	segnale di "limite di velocità 70 km/h" (fig. II 40 Art. 116 CdS) e "divieto di sorpasso" (fig. II 48 Art. 116 CdS);	segnale di "limite di velocità 50 km/h" (fig. II 40 Art. 116 CdS) e "divieto di sorpasso" (fig. II 48 Art. 116 CdS);

2+370	<p>segnale di "limite di velocità 50 km/h" (fig. II 40 Art. 116 CdS) e "divieto di sorpasso" (fig. II 48 Art. 116 CdS);</p> <p>segnale "diritto di precedenza" ((fig. II 44 Art. 113 CdS);</p>	
2+410		<p>segnale di "limite di velocità 30 km/h" (fig. II 40 Art. 116 CdS) e "divieto di sorpasso" (fig. II 48 Art. 116 CdS);</p>
2+500	<p>segnale di "limite di velocità 30 km/h" (fig. II 40 Art. 116 CdS) e "divieto di sorpasso" (fig. II 48 Art. 116 CdS);</p>	<p>segnale di "limite di velocità 50 km/h" (fig. II 40 Art. 116 CdS) e "divieto di sorpasso" (fig. II 48 Art. 116 CdS);</p>
2+580		<p>segnale di "limite di velocità 50 km/h" (fig. II 40 Art. 116 CdS) e "divieto di sorpasso" (fig. II 48 Art. 116 CdS);</p> <p>segnale "diritto di precedenza" ((fig. II 44 Art. 113 CdS);</p>
2+700		<p>segnale di "divieto di transito ai pedoni, ai velocipedi ed ai veicoli a trazione animale" (fig. II 53, 54 e 55 Art. 117 CdS)</p>
3+100	<p>segnale di "limite di velocità 50 km/h" (fig. II 40 Art. 116 CdS) e "divieto di sorpasso" (fig. II 48 Art. 116 CdS);</p> <p>segnale di "divieto di transito ai pedoni, ai velocipedi ed ai veicoli a trazione animale" (fig. II 53, 54 e 55 Art. 117 CdS)</p>	<p>segnale di "limite di velocità 70 km/h" (fig. II 40 Art. 116 CdS) e "divieto di sorpasso" (fig. II 48 Art. 116 CdS);</p>
3+600	<p>segnale di "limite di velocità 70 km/h" (fig. II 40 Art. 116 CdS) e "divieto di sorpasso" (fig. II 48 Art. 116 CdS);</p> <p>segnale di "obbligo di circolazione con pneumatici invernali o mezzi antisdrucchiolevoli idonei dal 1° novembre al 30 aprile"</p> <p>(all. b) DM 1580 del 16/01/2013)</p> <p>segnale "diritto di precedenza" ((fig. II 44 Art. 113 CdS);</p> <p>segnale di "limite di velocità 50 km/h" (fig. II 40 Art. 116 CdS) e "divieto di sorpasso" (fig. II 48 Art. 116 CdS);</p> <p>dal km 3+100</p>	

Il personale cantoniere dell'Amministrazione Provinciale è incaricato della posa e della vigilanza sul regolare mantenimento della segnaletica di cui alla presente ordinanza.

La presente ordinanza avrà piena efficacia con l'effettiva posa dei cartelli.

REVOCA

l'ordinanza n. 69 del 2015 emessa dal Dirigente dell'Area tecnica della Provincia di Biella in data 08/10/2012;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia inserita nella raccolta ufficiale agli atti di questa Amministrazione;
- che sia resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio di questa Amministrazione provinciale e dei Comuni interessati;

INVITA

- le competenti forze di polizia a vigilare sui tratti stradali di loro competenza;

AVVERTE

- che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termini delle vigenti norme in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 gg dalla data di pubblicazione all'albo provinciale, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le formalità stabilite dall'art. 37 comma 3 del Nuovo Codice della Strada e dell'art. 74 del Regolamento di esecuzione, oppure in via alternativa ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

Il Dirigente/Responsabile

Graziano Patergnani

PROVINCIA DI BIELLA - p_bi - REG_UFFICIALE - 0001070 - Uscita - 20/01/2022 - 16:25